

TRIBUNALE DI FOGGIA

**Procedure di composizione della crisi da Sovraindebitamento
di cui al D.Lgs 14/2019, in attuazione della L. 155/2017,
aggiornato al D.Lgs 83/2022 (CCII)**

**Proposta per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei
debiti del consumatore ex artt. 67 e ss D.Lgs 14/2019, in
attuazione della L. 155/2017, aggiornato al D.Lgs 83/2022
(CCII)**



**1. INCARICO CONSULENTE LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE
PROPONENTE**

Il sig. **Andretta Giuseppe**, nato a Manfredonia (FG) il 30 Gennaio 1965, C.F. NDRGPP65A30E885U, residente in Manfredonia (FG) alla via Antonio Caterino 108 cap. 71043, trovandosi nelle condizioni previste dal *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, alla luce delle opportunità da esso concesse, intende presentare un'istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata e attestata dal nominato O.c.c. ai sensi dell'art. 269, CCII.

All'uopo, ha conferito incarico ed è assistito e coadiuvato dagli avvocati Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri iscritti all'Albo degli Avvocati di Salerno, entrambi con studio in Salerno alla via G. Garibaldi n. 124/2, tel 0899434951 – cell 3714133110, pec studiolegalecacciola@pec.it, presso il quale elegge domicilio, **come da procura in calce al presente atto.**

Premesso che:

- I. il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2, CCII;
- II. non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti;
- III. non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni, uno strumento di cui al D.Lgs 14/2019 e seguenti;
- IV. non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, assistito e domiciliato, espone e precisa quanto segue.



2. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal proponente nel corso degli ultimi anni, che l'hanno condotto allo stato in oggetto.

Il 10.07.2013 la Banca Popolare Pugliese (BPP), Rapporto ██████████ - ██████████, concedeva al ricorrente un prestito pari ad € 36.864,00, da restituirsì mediante cessione del quinto dello stipendio, per un totale di n. 120 rate mensili pari ad € 307,20 un Prestito in Delega BPP con decorrenza ottobre 2013, per esigenze di liquidità.

Per ben 4 anni, il ricorrente adempiva con puntualità alle obbligazioni assunte. Tuttavia, suo malgrado, nel 2017 il sig. **Andretta Giuseppe** iniziava a vivere dei seri problemi familiari e sentimentali che ne hanno compromesso la sua stabilità economica e psicologica, rendendo difficile il pagamento delle rate dei finanziamenti.

Prontamente, il ricorrente, comunicava tale criticità all'istituto creditizio, chiedendo il rinnovamento della cessione del quinto con aumento della rata ad € 322,96 per mesi 120 e una successiva rimodulazione con Fides Banca SPA effettuata in data 01.09.2021 con un nuovo debito residuo pari ad € 40.800,00 da corrispondere in n. 10 rate di importo pari ad € 340,00, utilizzato in parte per liquidare una cifra pari ad € 3.000,00 in favore della BPP ed in parte restituiti a dei familiari che lo avevano aiutato per un totale di € 6.500,00.

L'istante, oltre a far fronte alle problematiche familiari, viveva una relazione ██████████
██████████, ██████████
██████████ connesso soprattutto alle problematiche economiche che viveva, inducendolo a stipulare con l'ente creditizio Agos in data 22.11.2017 il contratto nr. ██████████, con garante l'allora compagna, sig.ra ██████████, pari ad € 30.000,00, utilizzati in parte per cercare di ripagare la sua situazione debitoria che era in procinto di diventare ingestibile.

Tuttavia, l'istante, non si perdeva d'animo e continuava ad essere adempiente nei confronti dell'ente pagando nr. 23 rate di importo pari ad € 369,50, versando inoltre un assegno circolare di importo pari ad



€ 447,50 ed un'ulteriore rata pari ad € 250,00. A seguito della impossibilità di far fronte agli impegni presi, il Sig. Andretta, decideva di stipulare un contratto ex-novo con AGOS, nr. [REDACTED] in data 20.07.2020, in modo da estromettere la sig.ra [REDACTED] vista l'instabilità della relazione. Il suddetto contratto prevedeva il pagamento di n. 180 rate di importo pari ad € 247,50, corrispondendo solo la prima rata di € 265,20.

L'istante, in preda alla situazione diventata ormai drammatica, tentava un ultimo tentativo di ripianare la sua situazione stipulando con Compass il contratto nr. [REDACTED] presso la sede di Foggia, un prestito di importo pari ad € 10.000,00 da pagare in n. 84 rate di importo pari ad € 185,56. Del suddetto contratto pagava nr. 6 rate per un importo pari ad € 1.298,92.

Il sig. Andretta in data 27.10.2020 riceveva presso il proprio domicilio il dott. [REDACTED], presentatosi come referente della società Sorec, cessionaria del credito Compass, cogliendolo di sorpresa e nell'apice del suo stato [REDACTED] che, a causa della fine [REDACTED] e alle problematiche economiche subentrate, lo aveva portato a [REDACTED] attraverso [REDACTED]. Il dott. [REDACTED] lo induceva a firmare nr. 120 cambiali per un importo pari ad € 11.300,00 oltre ad una parcella personale di € 200,00. Nonostante ciò, l'istante provava in tutti i modi ad essere adempiente pagando nr. 15 cambiali.

Sulla meritevolezza

Il ricorrente ha assunto le obbligazioni nel pieno convincimento di poterle adempiere facendo affidamento anche sulle valutazioni fatte dallo stesso soggetto erogatore dei finanziamenti che gli ha accordato linee di credito.

Ed è proprio sul convincimento dell'odierno ricorrente che ci si ricollega alla totale assenza della colpa grave disciplinata dall'art. 69, CCII.

Prima della novella e dell'introduzione delle modifiche, il giudice omologava il piano solo quando escludeva:



1. che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
2. che il consumatore avesse colposamente determinato il sovraindebitamento.

Dopo l'impasse che ha tenuto in ostaggio moltissime procedure, laddove il problema era sorto, per l'appunto, circa la qualificazione della meritevolezza, adesso l'art. 69 CCII chiarisce che essa vada inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia *"determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode"*. Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che è ora richiesta per l'omologa, evenienza che renderà concretamente più semplice accedere ai benefici di questa procedura da sovraindebitamento.

Il magistrato, al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento, non ravvisabile nel caso de quo.

Inoltre, nella più recente giurisprudenza, sta giustamente trovando spazio un orientamento in base al quale è stato affermato che la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito, ai fini della stipulazione di contratti di finanziamento, sarebbe elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza del debitore. In questo senso, si è espresso il Tribunale di Napoli, sent. del 21 ottobre 2020, il quale ha affermato che *"un ruolo fondamentale – per far propendere all'omologa del piano – è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124-bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio"*.



Connesso all'obbligo della valutazione del merito creditizio, è strettamente collegata la valutazione circa l'esistenza della meritevolezza. Sul punto si è pronunciata la richiamata sentenza del Trib. Di Napoli, la quale ha stabilito che: *"emerge allora con tutta evidenza un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto, particolarmente elastica ed estensiva."*

In merito, il vicino Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha osservato condivisibilmente che: *"Nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell'art 12 bis L. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso" (Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020)."*

Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, si può ragionevolmente sostenere che, nel complesso, l'indebitamento del ricorrente si è aggravato negli anni per le forti difficoltà psicologiche vissute e che continua tutt'ora a vivere.

Non sono emerse circostanze che evidenzino la destinazione di risorse a scopi fraudolenti o rivolti allo spreco per procurare un proprio benessere.

Ad avviso di chi scrive, è da escludere che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede e frode al fine di cagionare un danno ai propri creditori.

Quand'anche si volesse ravvisare un profilo di colpa, per non aver soppesato in modo adeguato la conseguenza dell'accesso al credito, si tratterebbe di colpa di lieve entità, che non preclude l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti.

Si può quindi, con tutta certezza affermare la sussistenza in capo all'istante del presupposto della meritevolezza richiesto dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza che all'art. 69 prevede che la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento



con colpa grave, malafede o frode e all'art. 70, comma 7, CCII prevede che il Giudice omologhi il piano con sentenza, verificatane l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso e risolta ogni contestazione, non sussistendo più, come causa ostativa all'omologazione del piano, che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ED ANALISI REDDITUALE

Attualmente, il nucleo familiare è composto dal solo Andretta Giuseppe, come sopra identificato.

Le entrate annue del nucleo familiare, come risulta dalle Certificazioni Uniche degli ultimi 3 anni, sono così di seguito rappresentate:

- ❖ **CU/2022**, euro 27.698,00 annui emessa dal datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto di imposta Ministero della Difesa - EI;
- ❖ **CU/2021**, euro 27.109,36 annui emessa dal datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto di imposta Ministero della Difesa - EI;
- ❖ **CU/2020**, euro 28.414,60 annui emessa dal datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto di imposta Ministero della Difesa - EI.

Come si evince dalla busta paga del ricorrente, percepisce uno stipendio di **circa euro 1.700,00** netti al mese, compresi gli straordinari prestati dal ricorrente al fine di ottenere un introito maggiore per il suo.

Attualmente il Sig. Andretta sostiene le seguenti spese mensili:

- Canone locazione euro 550,00 ;
- Spese alimentari euro 400,00 ;
- Abbonamento trasporti euro 100,00 ;
- Costo utenze euro 250,00 ;
- Spese varie euro 100,00.



Totale spese mensili euro 1.400,00 euro circa.

4. ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

- **Cessione del quinto Fides S.P.A.** , contratto nr. ██████ con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio intestato al ricorrente , sottoscritto il 01/09/2021, per un importo di euro 40.800,00, ammortizzabile in 10 anni mediante il pagamento di 120 rate mensili. **L'importo residuo, è pari ad euro 36.040,00.**
- **Prestito Banca Pop. Pugliese:** contratto di prestito personale n. ██████, sottoscritto in data 01/10/2017. Numero di rate 120 – importo rata 321,88 euro mensili. **L'importo residuo, è pari ad euro 16.367,87.**
- **Agos Ducato s.p.a.:** contratto di prestito personale n. ██████, sottoscritto in data 20/07/2020, n. rate 180 di euro 247,50 euro, . **L'importo residuo, è pari ad euro 36.103,51.**
- **COMPASS:** Contratto nr. ██████ stipulato in data 09/05/2019, n. rate 84 di euro 185,56. Data l'inadempienza la società Sorec ha rimodulato il contratto, facendo firmare al sig. Andretta 120 cambiali per un importo pari a 11.480,00 euro pagando regolarmente n. 15 cambiali e . **L'importo residuo, è pari ad euro 9.708,20.**
- **Comune di Manfredonia, debito residuo € 920,00.**
- **Banca Popolare di Bari, debito residuo € 1.761,50.**

Pertanto, il totale complessivo esposizione debitoria alla presentazione del piano è pari ad € 100.901,08.



5. ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Beni immobili: Il sig. **Andretta Giuseppe** non possiede un patrimonio immobiliare.

Beni mobili: come descritto nel paragrafo n. 2, il ricorrente è un dipendente del Ministero Della Difesa – EI e percepisce, pertanto, uno stipendio mensile. Egli, inoltre non risulta essere proprietario di altri beni mobili.

6. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Alla luce di tutto quanto esposto, il sig. **Andretta Giuseppe** stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Si riepiloga di seguito la debitoria con evidenza delle eventuali cause legittime di prelazione:

PREDEDUZIONE:

Spese procedimento (OCC)	€ 2.000,00
Avv.ti Cacciola – Carpentieri (75%)	€ 5.436,68

PRIVILEGIO:

Comune di Manfredonia	€ 920,00
Avv. Cacciola – Carpentieri (25%)	€ 1.812,23

CHIROGRAFARIO:

Fides Spa (cessione del quinto)	€ 36.040,00
Banca Popolare Pugliese (prestito)	€ 16.367,87
Agos Ducato S.p.a	€ 36.103,51



Compass s.p.a € 9.708,20

Banca Popolare di Bari € 1.761,50

Pertanto il piano di pagamento che l'istante sottopone al vaglio del Tribunale è il seguente:

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: € 40.163,23

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 300,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI IN CIRCA ANNI 11

7. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sin qui esposto, il sig. Andretta Giuseppe, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

al competente Tribunale di Foggia, affinché il Giudice adito

VOGLIA

- a) **dare avvio alla procedura di ristrutturazione del debito**, disponendo con decreto che il piano sia pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- b) verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, **omologare il piano** alle condizioni di cui alla relazione particolareggiata del gestore della crisi ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 CCII;
- c) **ordinare la sospensione** di tutte le procedure esecutive in essere, disponendo, altresì il divieto di avvio di procedure esecutive.




In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenga sussistere i requisiti previsti dalla normativa, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ex art. 268, CCII, fissando i limiti di cui all'art. 268, lett. b), C.C.I. nella somma di euro 1.400,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità.

Manfredonia (FG) - Salerno (SA), 27 aprile 2023

Il debitore

Andretta Giuseppe



Avv. Francesco Gacciola



Avv. Elvira Carpentieri



